

COMUNE DI NORCIA

(Provincia di Perugia)

**CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE
DI NORCIA: ATTO DI RETTIFICA AL REP. 12 DEL 04/04/2011 E
III^a ESTENSIONE DELLE CONVENZIONI REP. 3268 DEL
01/08/2002 E REP. 11 DEL 04/04/2011**

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____, alle
ore _____, nella sede del Comune di Norcia

TRA

Il Comune di Norcia C.F. 84002650541 rappresentato dal Dott. In Ing. Maurizio Rotondi, Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale, delegato ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/200, n° 267, alla sottoscrizione di atti per conto dell'Amministrazione Comunale come da Decreto del Sindaco n. 37 del 30/08/2018;

E

L'Arch. Francesco Nigro nato a Roma il 01/04/1969, residente a Roma in Via Masaccio n.1 - 00196, C.F. NGRFNC69D01H501I, in qualità di rappresentante del Raggruppamento Temporaneo, costituito con atto stipulato in data 11/03/2016 a mezzo di scrittura privata autenticata assunta al rep. n° 38085 raccolta 15840 dall'Avv. Luigi Napolitano Notaio in Foligno registrato a Perugia il 17/03/2016 n°5987 serie 1/T,.

Premesso:

- Che, ai sensi della vigente al tempo Legge Regionale 31/1997, questo Comune è tenuto a dotarsi di un Piano Regolatore Generale, per cui è stato

pubblicato all'Albo Pretorio e al B.U.R. n. 21 Parte III del 22/05/2001, un avviso per invitare i Professionisti interessati, singoli o associati, a proporre le proprie candidature;

- Che con atto di Giunta Comunale n. 113 del 13/05/2002 si è disposto di affidare l'incarico di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, ai fini della redazione del Piano Regolatore Comunale, al raggruppamento di Professionisti coordinato dall'Arch. Domenico Pasquale di Foligno;

- Che in data 01/08/2002, con Rep. n. 3268 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Norcia ed il gruppo di professionisti: Arch. Domenico Pasquale, Prof. Gianluigi Nigro, Arch. Carlo Neri, Arch. Francesco Nigro, Dott. Agr. Rita Rognoli, Dott. Geol. Antonio Nini, Dott. Geol. Sandro Zeni e L'ing. Tito Berti Nulli; prevedente un importo di complessivi € 233.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge;

- Che in data 04/04/2011 con rep. n°11 venne stipulato specifico atto a rettifica della precedente convenzione Rep. n° 3268 del 01/08/2002, soggetta a registrazione in caso d'uso, con i suddetti professionisti;

- Che in data 04/04/2011 con Rep. n° 12 veniva stipulato apposito atto riferito all'estensione di prestazioni integrative alla precedente rep. n° 3268/2002, a seguito dell'intervenute modifiche di carattere legislativo e regolamentare succedutesi nel tempo;

- Che a seguito di ulteriori modifiche di carattere normativo, di cui alla L.r. 01/2015, in data 29/05/2016, con rep. n° 317, venne stipulata una ulteriore estensione della convenzione rep. 3268/2002, ai fini della revisione del PRG – Parte strutturale;

Considerato:

• Che come sopra rilevabile nell'ambito delle convenzioni rep. n° 11/2011 e rep. n° 12/2011, si assiste alla ripetuta previsione delle fasi di prestazione riguardanti:

1. la consegna della bozza del PRG – Parte Operativa

2. la consegna del PRG – Parte Operativa definitiva

• Che in conseguenza di quanto sopra riportato occorre provvedere alla rettifica della precedente convenzione Rep. n° 12 del 04/04/2011 per quanto attiene alle previsioni dell'art. 3 punto 2 parte e 3, inerenti alla redazione della bozza di PRG- Parte operativa e del PRG- Parte Operativa definitivo, inserite nello stesso atto e già considerate nella precedente convenzione rep. n° 11/2011;

• Che con Deliberazione del Consiglio comunale n° 25 del 20/06/2016, a seguito di consegna della documentazione il PRG – Parte strutturale, lo stesso veniva adottato dall'Amministrazione; senza che si procedesse alle successive fasi di pubblicazione, in conseguenza degli intervenuti eventi sismici che si verificarono dalla data del 24 agosto 2016 e proseguirono con l'attività sismica del 26-30 ottobre 2016;

• Che di fatto a seguito di tale calamità, considerata quella di maggiore rilevanza negli ultimi 40 anni in ambito nazionale, avendo coinvolto quattro regioni dell'Italia centrale, l'intero territorio comunale è risultato interessato da notevoli modifiche dell'assetto urbanistico edilizio, in considerazione dell'esigenza di installare strutture a carattere temporaneo di accoglienza per la popolazione sfollata (SAE) e relative infrastrutture viarie; come pure manufatti atti alla delocalizzazione di attività produttive, a servizi e commerciali,

che hanno riguardato l'occupazione in alcuni casi delle dotazioni esistenti per parcheggi e verde pubblico;

- Che la Consulta, con propria sentenza n° 18-2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel frattempo dichiarava anche l'incostituzionalità di alcuni articoli della L.r. 01/2015 ed in particolare dell' art. 28 comma 10, nella parte in cui stabilisce che sono i comuni, anziché l'Ufficio Tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche;

- Che pertanto con successiva nota della Regione dell'Umbria – Servizio Urbanistica, veniva comunicato ai comuni l'esigenza di riadozione degli strumenti urbanistici che si trovavano nella predetta situazione e per i quali non è intervenuta la definitiva approvazione; come nel caso di specie che interessa;

- Che inoltre la Regione dell'Umbria ha in data 24/10/2018 promulgato la L.r. n° 8, la quale ha introdotto sostanziali modifiche al vigente Testo Unico per il Governo del Territorio di cui alla precedente L.r. 21/01/2015 n° 1 e smi, con particolare riferimento per la ripianificazione e la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;

- Che in considerazione di quanto sopra riportato ed accertata quindi l'ineadeguatezza delle previsioni di PRG – Parte Strutturale a suo tempo adottato, con deliberazione consiliare n° 33 del 28/10/2018, si è disposta la revoca del precedente atto del Consiglio comunale n° 25/2016, che aveva anche comportato peraltro l'attivazione delle norme di salvaguardia; le quali in qualche caso hanno determinato impedimenti sull'attività di nuova edificazione;

- Che l'Amministrazione comunale ha quindi ritenuto di dover provvede-

re, prima della scadenza del proprio mandato ad effettuare una ulteriore revisione del nuovo PRG – PS, adeguandolo alla nuova situazione in essere ed alla nuova Legge regionale dell'Umbria n° 08 del 24/10/2018 ed ai pronunciamenti della Corte Costituzionale;

- Che con Determinazione del responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato le parti come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Le “premesse” ed i “considerato” formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L'art. 3 della Convenzione Rep. n. 12 del 04/04/2011 viene rettificata come segue:

Gli oneri aggiuntivi di cui all'art. 2 del presente atto, saranno erogati come segue:

1. alla data di stipula della presente convenzione: 33% più IVA e contributi previdenziali;
2. alla consegna degli elaborati definitivi del PRG-Parte Strutturale: il 17% più IVA e contributi previdenziali;

Gli oneri aggiuntivi di cui all'art. 2 devono intendersi comprensivi delle elaborazioni tecniche relative agli adempimenti di cui alle leggi e regolamenti citati in premessa e comunque definitivi, senza alcun aggravio dei medesimi solo nel caso in cui si verificassero modifiche o nuove normative

relative alla formazione del PRG, fino alla scadenza prevista dall'atto integrativo di rettifica (2014).

Art. 3 - Integrazione compensi

Per le motivazioni espresse in premessa ed a seguito dell'esigenza di adeguamento del quadro conoscitivo e del documento programmatico noche per la revisione del PRG – PS a seguito degli eventi sismici 2016 ed altre incombenze di legge, i compensi di cui alla Convenzione Rep. n. 3268 del 01/08/2002 e alle successive Convenzioni Rep. n°11 del 04/04/2011, Rep. n° 12 del 04/04/2011 e rep. 317 del 29/04/2016, vengono integrati complessivamente per € 36.000,00 (trentaseimila/00) al netto di IVA e contributi previdenziali, sulla base delle seguenti prestazioni:

1. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo (già rapporto sullo stato del Territorio) relativamente ai temi ed elaborati che descrivono situazioni nel tempo modificate e che incidono sulla pianificazione urbanistica (pianificazioni sovraordinate, stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, effetti del sisma – danneggiamento, aree ed infrastrutture dell'emergenza)
2. Aggiornamento del documento programmatico, con revisione in particolare della parte propositiva dello stesso D.P. e di indirizzo per il Piano regolatore – Parte Strutturale, con riferimento alla idea di sviluppo espressa dall'Amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 28/10/2018;
3. Aggiornamento e revisione del Piano regolatore – Parte Strutturale, con nuova redazione di tutti gli elaborati, in particolare quelli interessati dall'aggiornamento adeguamento e revisione dei relativi con-

	tenuti;	
	4. Assistenza tecnica alle procedure di coopianificazione, adozione ed	
	approvazione del Piano Regolatore – Parte Strutturale.	
	Art. 4 – Modalità di erogazione compensi aggiuntivi	
	Gli oneri aggiuntivi di cui all’art. 3 del presente atto, saranno erogati come	
	segue:	
	1. alla data di stipula della presente convenzione: il 30% più IVA e	
	contributi previdenziali;	
	2. alla consegna dell'aggiornamento del documento programmatico: il	
	20% più IVA e contributi previdenziali;	
	3. alla consegna della revisione/aggiornamento/adeguamento del PRG-	
	Parte Strutturale ai fini dell'adozione: il 30% più IVA e contributi	
	previdenziali;	
	4. alla consegna della proposta di controdeduzioni alle osservazioni	
	pervenute al PRG - PS: il 20% più IVA e contributi previdenziali	
	La consegna degli elaborati di cui al p.to 2) avverrà entro il 23 febbraio	
	2019 salvo proroghe.	
	La consegna degli elaborati di cui al punto 3, nel termine utile che verrà co-	
	municato in relazione alla convocazione della seduta del Consiglio comuna-	
	le che porrà all'ordine del giorno, l'adozione del Piano Regolatore Parte	
	strutturale e comunque non prima di gg. 30 dalla sottoscrizione della presen-	
	te convenzione	
	I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario	
	sui conti correnti bancario specificamente dedicato alle commesse pubbliche	
	che il Raggruppamento Temporaneo comunicherà alla committenza e secon	

do le quote che saranno comunicate di volta in volta dal capogruppo.

Art. 5 – Validità accordo pregresso

Restano ferme tutte le condizioni già stabilite nella Convenzione Rep. n. 3268 del 01/08/2002, come integrata e rettificata con la successiva Convenzione Rep. n°11 del 04/04/2011, Rep. n° 12 del 04/04/2011 e rep. n° 317 del 29/04/2016, salvo quanto ulteriormente precisato nella presente Convenzione.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

La committenza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.vo 196/2003 s.m.i., informa il Raggruppamento Temporaneo che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 7 - Registrazione dell'atto

La presente convenzione, le cui prestazioni sono soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art.5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, s.m.i.; qualora la stessa dovesse essere registrata, le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Art. 8 - Spese

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. ____ (____) contrassegni telematici di € 16,00, ciascuno, identificativi nn. _____ del _____ che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale di-

aggiunta, dandosi atto che la validità del presente atto avrà decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Norcia.

Per il Comune di Norcia

Per il R.T.P

Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

Arch. Francesco Nigro